



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 34/15/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ MEDIA VIDEO SOCIETÀ
COOPERATIVA A R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA A CARATTERE
COMUNITARIO “ANTENNA 3”) PER LA VIOLAZIONE
DELL’ARTICOLO 3, COMMI 1 E 2, DELLA DELIBERA 538/01/CSP.
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. TOSCANA N. 15/2014)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 febbraio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n.22, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.re.com.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTO l’articolo 3, comma 1, della delibera 538/01/CSP che recita «*La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all’inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, essendo comunque vietato diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi definita in base ai parametri tecnici e alle metodologie di rilevamento determinati dall’Autorità con apposito provvedimento*»;

VISTO l’articolo 3, comma 2, della delibera 538/01/CSP che recita «*Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita*»;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In data 2 ottobre 2014 il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha contestato, con atto Cont. 15/2014, notificato in data 8 ottobre 2014, alla società MEDIA VIDEO SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. con sede legale in via Oliveti 36-54100 Massa (MS), fornitore del servizio di media audiovisivo, in ambito locale a carattere comunitario, *Antenna 3*, la violazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, della delibera 538/01/CSP per la trasmissione delle seguenti comunicazioni commerciali prive di scritta identificativa:

Data	Ora inizio	Ora fine
14 ottobre 2013	0:49:00	0:55:16
14 ottobre 2013	0:56:18	1:00:39
14 ottobre 2013	1:38:38	1:44:15
14 ottobre 2013	7:23:15	7:29:30
14 ottobre 2013	8:08:20	8:13:55
14 ottobre 2013	10:03:36	10:09:52
14 ottobre 2013	10:48:40	10:54:16
14 ottobre 2013	14:15:05	14:21:20
14 ottobre 2013	15:00:41	15:06:16
14 ottobre 2013	15:37:20	15:41:31
14 ottobre 2013	19:48:52	19.54.44
14 ottobre 2013	20:31:50	20:35:20
14 ottobre 2013	20.56.22	21:02:15
14 ottobre 2013	21:27:01	21.28.49
14 ottobre 2013	21.49.51	21:55:20
14 ottobre 2013	23:02:23	23:09:15
14 ottobre 2013	23.45.55	23:51:30
15 ottobre 2013	1:23:36	1:29:30
15 ottobre 2013	2:05:54	2.11.33
15 ottobre 2013	7.23.16	7.29.07
15 ottobre 2013	8.05.50	8.11.23
15 ottobre 2013	10.03.05	10:07:25
15 ottobre 2013	10:30:45	10:32:35
15 ottobre 2013	10.54.30	11:00:15
15 ottobre 2013	11.37.00	11.42.35
15 ottobre 2013	13.31.15	13.35.49
15 ottobre 2013	13.57.10	14:00:39

15 ottobre 2013	14:17:01	14:22:56
15 ottobre 2013	14.59.20	15:04:56
15 ottobre 2013	19.48.47	19.54.30
15 ottobre 2013	20.27.25	20.31.00
15 ottobre 2013	20.56.40	21.02.30
15 ottobre 2013	21.34.44	21.40.15
15 ottobre 2013	22.28.44	22.33.00
15 ottobre 2013	22.59.01	23.04.55
15 ottobre 2013	23.37.20	23.42.54
16 ottobre 2013	1:18:40	1.24.30
16 ottobre 2013	1.56.55	2.02.30
16 ottobre 2013	7.23.15	7.29.08
16 ottobre 2013	8.01.33	8.07.09
16 ottobre 2013	10.03.38	10.09.30
16 ottobre 2013	10.41.55	10.47.30
16 ottobre 2013	13.53.58	13.55.45
16 ottobre 2013	14.17.40	14.23.30
16 ottobre 2013	14.55.58	15.01.34
16 ottobre 2013	17.13.25	17.17.37
16 ottobre 2013	18.01.34	18.05.55
16 ottobre 2013	18.54.30	19.00.22
16 ottobre 2013	19.45.21	19.51.14
16 ottobre 2013	20.29.39	20.33.12
16 ottobre 2013	20.55.58	21.01.50
16 ottobre 2013	21.27.09	21.29.15
16 ottobre 2013	21.33.53	21.39.29
16 ottobre 2013	22.10.39	22.15.00
16 ottobre 2013	22.56.07	23.02.01
16 ottobre 2013	23.39.46	23.45.00
17 ottobre 2013	1.11.30	1.17.21
17 ottobre 2013	1.55.09	2.00.45
17 ottobre 2013	7.23.17	7.29.08
17 ottobre 2013	8.06.55	8.12.30
17 ottobre 2013	10.03.38	10.09.29
17 ottobre 2013	10.47.15	10.52.52
17 ottobre 2013	12.51.40	12.57.15
17 ottobre 2013	14.15.23	14.21.14
17 ottobre 2013	15.00.00	15.05.10
17 ottobre 2013	15.32.05	15.34.13

17 ottobre 2013	16.15.44	16.20.21
17 ottobre 2013	18.30.14	18.34.35
17 ottobre 2013	19.28.33	19.30.20
17 ottobre 2013	19.52.14	19.58.05
17 ottobre 2013	20.37.49	20.41.25
17 ottobre 2013	21.23.45	21.29.21
17 ottobre 2013	22.58.50	23.04.40
17 ottobre 2013	23.40.40	23.46.17
18 ottobre 2013	1:38:49	1:44:47
18 ottobre 2013	2:20:24	2:26:00
18 ottobre 2013	7:23:17	7:29:12
18 ottobre 2013	8:05:08	8.10.44
18 ottobre 2013	10:03:39	10:09:32
18 ottobre 2013	14:15:20	14:21:36
18 ottobre 2013	14:58:06	15:03:55
18 ottobre 2013	15:29:02	15:30:00
18 ottobre 2013	16:46:10	16:50:55
18 ottobre 2013	19:21:03	19:25:52
18 ottobre 2013	19:52:03	19:58:11
18 ottobre 2013	23:44:15	23:50:11
19 ottobre 2013	0.30.24	0:35:12
19 ottobre 2013	1:19:31	1:25:40
19 ottobre 2013	7:23:17	7:29:51
19 ottobre 2013	8:12:50	8:18:40
19 ottobre 2013	10:03:38	10:09:53
19 ottobre 2013	10:53:11	10:59:03
19 ottobre 2013	14.21.43	14:27:50
19 ottobre 2013	15:11:00	15:16:47
19 ottobre 2013	19:07:36	19:09:32
19 ottobre 2013	19:46:42	19:52:58
19 ottobre 2013	20:55:11	21:01:22
19 ottobre 2013	21:36:57	21:42:47
19 ottobre 2013	23:46:11	23:51:55
20 ottobre 2013	0:04:34	0:09:22
20 ottobre 2013	8.09.48	8:15:38
20 ottobre 2013	10.22.20	10:24:13
20 ottobre 2013	10.36.50	10:42:41
20 ottobre 2013	14.20.27	14:26:41
20 ottobre 2013	15.02.08	15:07:57

20 ottobre 2013	19.07.34	19.12.13
20 ottobre 2013	20.51.56	20.57.50
20 ottobre 2013	23.23.08	23.29.30

2. Deduzioni della società

La società MEDIA VIDEO SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. ha inviato memorie giustificative, acquisite in data 19 novembre 2014, nelle quali ha dichiarato che le comunicazioni commerciali trasmesse sono state precedute da jingles: in particolare, gli spot sarebbero stati inseriti all'interno di break pubblicitari, preceduti all'inizio ed alla fine del blocco pubblicitario da cartelli identificativi. Alcuni dei messaggi, forniti dai clienti, sono stati trasmessi privi della scritta identificativa in sovrimpressione, ma risultano riconoscibili e distinti dal resto dei programmi. La società ha dichiarato che l'apposizione della scritta identificativa viene effettuata da un operatore e, nel caso in cui ci sia errore umano, si attiva un sistema automatizzato per l'estemporaneo inserimento della scritta, non verificabile però a posteriori.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni ha ritenuto non accoglibili le giustificazioni della società e ha proposto, per la presunta violazione riscontrata, l'irrogazione della sanzione al minimo edittale, pari a euro 1.033,00.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, si rileva dimostrato in atti quanto contestato dal Co.Re.Com Toscana.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatrè/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitrè/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*) e 5 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare, in diffonità da quanto proposto dal Co.Re.Com Toscana, la sanzione contestata nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di identificazione della comunicazione commerciale,

deve ritenersi di media entità, in considerazione dell'adeguamento e assestamento alla tecnologia digitale effettuata dall'emittente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio ed ha dichiarato di essere dotata di un sistema automatizzato per la trasmissione dei programmi per il controllo e la verifica dell'apposizione delle scritte identificative sui messaggi pubblicitari.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale a carattere comunitario, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Quantunque dai dati in possesso dell'Informativa Economica e di Sistema di questa Autorità non risulti che la predetta società abbia comunicato il proprio fatturato, tuttavia le condizioni economiche- in considerazione del possesso dei requisiti per la titolarità dell'autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, a carattere comunitario, risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.549,50 (euro millecinquecentoquarantanove/50) corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società MEDIA VIDEO SOCIETÀ COOPERATIVA a r.l. , con sede legale in via Oliveti 36 - 54100 Massa (MS), fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale, a carattere comunitario, *Antenna 3*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.549,50 (euro millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, della

delibera 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.549,50 (euro millecinquecentoquarantanove/50) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, della delibera 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni con delibera n. 34/15/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 34/15/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani

